



ESU DI PADOVA

Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N. Registro Deliberazioni **38/2022**

Proponente: **SETTORE - Affari Generali**

Seduta del **04/10/2022**

Proposta: **1151/2022**

Oggetto: COSTITUZIONE IN GIUDIZIO AVANTI IL TRIBUNALE CIVILE DI VENEZIA AVVERSO LIES SRL

L'anno **2022** il giorno **quattro** del mese di **ottobre** alle **ore 10:30** si è tenuta la seduta a distanza, tramite piattaforma Google Meet, del Consiglio di Amministrazione, in sessione ORDINARIA, ed in seduta di prima convocazione.

Alla trattazione della presente deliberazione, risultano presenti:

MASCHERA GIUSEPPE	PRESIDENTE DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE	Presente
DELLE MONACHE		
STEFANO	CONSIGLIERE	Presente
NAVA ALESSANDRO	CONSIGLIERE	Presente
TOMMASI TOMMASO	CONSIGLIERE	Assente
URSO BEATRICE SOFIA	CONSIGLIERE	Assente

Alla seduta partecipano i Revisori dei Conti:

RUFFIN FABIO	Assente
FILIPPI ROMANO	Presente
GORI ANTONELLA	Presente

Partecipa il SEGRETARIO VERBALIZZANTE Verza Gabriele.

Accertata la sussistenza del numero legale, Maschera Giuseppe in qualità di PRESIDENTE DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE, ne assume la presidenza, dichiara aperta la seduta e invita il Consiglio a deliberare sull'oggetto all'Ordine del Giorno.

La proposta in oggetto come di seguito riportata viene approvata con:

N. 3 voti favorevoli: Maschera Giuseppe, Delle Monache Stefano, Nava Alessandro;

N. 0 voti contrari;

N. 0 astenuti.

Il Consiglio di Amministrazione adotta quindi la deliberazione nel testo più avanti verbalizzato.

Proponente: SETTORE - Affari Generali Proposta: 1151/2022

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Oggetto: COSTITUZIONE IN GIUDIZIO AVANTI IL TRIBUNALE CIVILE DI VENEZIA AVVERSO LIES SRL

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Udita la seguente relazione del Presidente.

Con decreto del Direttore n. 161 del 28.07.2021 è stato aggiudicato per lotti l'accordo quadro di quattro anni per la fornitura di prodotti alimentari vari, per la ristorazione diretta Esu, avvalendosi della convenzione sottoscritta con il SUA di Vicenza per l'espletamento delle procedure di acquisizione di beni e servizi d'importo superiore alle soglie di cui all'art. 37, comma 1, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

Il lotto 4 "detersivi e prodotti monouso" è stato aggiudicato per anni quattro alla ditta LIES srl con sede legale in via Tascione n.188 a Caserta - partita IVA 03950450613 - per l'importo di euro 90.751,28 + IVA.

Sin dall'inizio del rapporto contrattuale le consegne dei prodotti periodicamente ordinati ai sensi del capitolato tecnico prestazionale sono state effettuate da LIES in modo parziale e con sistematico ritardo rispetto ai termini imposti dall'art. 23, comma 1, del capitolato.

Su 27 ordini effettuati dal 13 settembre 2021 all'11 marzo 2022, 16 sono stati evasi parzialmente e in ritardo, 5 sono stati evasi parzialmente, 3 sono stati evasi in ritardo, 1 non è stato evaso, solo 2 sono stati regolarmente evasi.

Con protocollo n. 0000975/2020 del 25 febbraio 2022, il dirigente del Servizio Ristorazione Universitaria, RUP del procedimento, nell'accordare modalità di consegna meno rigorose rispetto a quelle previste dal capitolato, diffidava contestualmente LIES al rispetto di tali nuove modalità anticipando, in caso contrario, l'applicazione delle penali e "altre eventuali azioni previste dal capitolato".

In mancanza di riscontro e stante il perpetuarsi della violazione anche delle nuove modalità di consegna accordate, con protocollo 0001649/2022 del 9 marzo 2022, contestava formalmente le sopravvenute violazioni, assegnando il termine previsto da capitolato per le controdeduzioni, al fine dell'applicazione delle relative penali.

A riscontro della contestazione, LIES, a mezzo posta elettronica ordinaria assunta a protocollo n. 0001695 del 10 marzo 2022, invocava in modo assolutamente generico i disagi determinati dalla pandemia da COVID-19 e il conflitto russo/ucraino, rimettendosi alla comprensione dell'ente appaltante e impegnandosi a rispettare per quanto possibile gli accordi contrattuali.

La sistematicità delle citate violazioni contrattuali ha assunto, però, connotati di insostenibilità per ESU allorché il reiterarsi della parzialità e del ritardo delle forniture ha ingenerato l'improrogabile necessità di provvedere in via d'urgenza, con decreti del direttore n. 65 del 18 marzo 2022 e n. 88 del 14 aprile 2022, all'acquisizione da un soggetto terzo dei beni non forniti o forniti in ritardo da LIES, al fine di garantire i necessari standard igienico/sanitari nonché il regolare espletamento del servizio pubblico cui l'ente è preposto.

L'art. 108 (Risoluzione), comma 3, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dispone quanto segue: "Il direttore dei lavori o il responsabile dell'esecuzione del contratto, se nominato, quando accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, invia al responsabile del procedimento una

relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei lavori eseguiti regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto all'appaltatore. Egli formula, altresì, la contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile del procedimento. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, la stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento dichiara risolto il contratto”.

L'art. 15 (Risoluzione), comma 2, del capitolato tecnico prestazionale prescrive che “qualora il direttore dell'esecuzione del contratto accerti un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte della ditta, formula la contestazione degli addebiti alla ditta assegnando un termine di quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni” e che “acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che la ditta abbia risposto, l'ESU su proposta del DEC dichiara risolto il contratto”.

Stante la gravità delle violazioni contrattuali in argomento da parte di LIES, determinata dalla sistematica reiterazione delle medesime, tali da costringere ESU, nei mesi di marzo e aprile, ad acquisire da un soggetto terzo le forniture non fornite da LIES o fornite in ritardo, il dirigente del Servizio Ristorazione Universitaria, RUP del procedimento, e il DEC del medesimo, con nota protocollo 0002104/2022 del 5 aprile 2022, hanno assunto un provvedimento di formale contestazione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 108, comma 3 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 nonché dell'art.15, comma 2 del capitolato tecnico prestazionale.

A riscontro di tale contestazione, a mezzo posta elettronica ordinaria assunta a protocollo n. 0002188/2022 dell'8 aprile 2022, reiterava le generiche motivazioni già addotte, ossia la pandemia da COVID-19, il conflitto russo/ucraino, aggiungendo, sempre in modo sommario e generico, i rincari delle materie prime, la carenza della componentistica nella filiera industriale, problemi logistici dovuti agli scioperi.

In riferimento alle controdeduzioni di LIES va evidenziato quanto segue:

1. La mancata indicazione della correlazione puntuale tra le singole violazioni contrattuali contestate e il ricorrere degli eventi genericamente evocati;
2. La pandemia da COVID-19 era già in essere e abbondantemente superata nella sua fase più critica al momento della sottoscrizione del contratto;
3. Le violazioni contrattuali da parte di LIES hanno avuto inizio sin dall'inizio della vigenza contrattuale, ben prima dello scoppio del conflitto russo/ucraino e delle relative conseguenze economiche;
4. Gli eventi invocati, se correttamente addotti, potevano dare luogo alla richiesta da parte di LIES di una modifica contrattuale, ai sensi dell'art. 106, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, o di risoluzione del contratto per intervenuta eccessiva onerosità, ai sensi dell'art. 1467 del codice civile, ma in alcun modo legittimavano le reiterata e persistente violazione delle obbligazioni assunte;
5. I soggetti terzi che in vigenza di contratto hanno fornito a ESU i prodotti non consegnati o consegnati in ritardo da LIES e gli affidatari successivi alla revoca del contratto a LIES, hanno proceduto alle consegne con precisione, puntualità e regolarità, evidenziando con ciò che gli impedimenti invocati da LIES non riguardavano l'intero settore.

Con motivata e circostanziata istruttoria, assunta a protocollo n. 0002439/2022 del 21 aprile 2022 e indirizzata al Direttore dell'ESU, il dirigente del Servizio Ristorazione Universitaria, RUP del procedimento, e il DEC del medesimo valutavano negativamente le controdeduzioni di LIES e proponevano la risoluzione del contratto per grave inadempimento, ai sensi dell'art. 108, comma 3 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 nonché dell'art.15, comma 2 del capitolato tecnico prestazionale.

Con decreto n. 95 del 22 aprile 2022 il Direttore dell'ESU risolveva il contratto per la fornitura di detersivi e prodotti monouso - lotto 4 – stipulato con la ditta LIES srl con sede legale in via Tascione n.188 a Caserta - partita IVA 03950450613 - per grave inadempimento, ai sensi dell'art. 108, comma 3 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 nonché dell'art.15, comma 2 del capitolato tecnico prestazionale.

Con notifica a mezzo PEC del 27 luglio 2022, assunta a protocollo n. 0005600/2022, è stato notificato a ESU da parte dell'avv.to Ezio Maria Zuppari di Napoli per conto di LIES srl con sede legale in via Tascione n.188 a Caserta - partita IVA 03950450613 - atto di citazione avanti il Tribunale Civile di Venezia - Sezione Specializzata dell'Impresa - avverso la risoluzione contrattuale di cui sopra e gli atti conseguentemente assunti.

L'art. 9, comma 2, lettera g) della Legge Regionale 7 aprile 1998, n. 8, individua la costituzione in giudizio tra le competenze del Consiglio di Amministrazione degli ESU. ESU deve difendersi in giudizio avanti il Tribunale Civile di Venezia e, non disponendo in organico di un legale abilitato al contenzioso, si rende necessario ricorrere ad un professionista esterno.

Tutto ciò premesso,

Visto il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

Vista la Legge Regionale 7 aprile 1998, n. 8;

Visto il capitolato tecnico prestazionale - Fornitura prodotti alimentari per il servizio di ristorazione diretto - lotto 4 "Detersivi e monouso";

Visto il parere di regolarità tecnica espresso dal dirigente di competenza, allegato alla presente deliberazione;

DELIBERA

- 1) le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente deliberato;
- 2) **di costituirsi in giudizio** nel ricorso avanti il Tribunale Civile di Venezia, proposto dell'avv.to Ezio Maria Zuppari di Napoli per conto di LIES srl con sede legale in via Tascione n.188 a Caserta - partita IVA 03950450613 - nei confronti di Esu di Padova per l'annullamento del decreto del Direttore n. 95 del 22 aprile 2022 e determinazioni conseguenti;
- 3) **di dare atto** che il Direttore, nell'ambito delle funzioni attribuite ai sensi dell'art. 14, comma 5, della Legge Regionale 7 aprile 1998, n. 8, provvederà alla formalizzazione dell'incarico al professionista cui verrà conferita la procura per la tutela dell'ESU di Padova, nonché al relativo impegno di spesa.

Fogli nr.: 4

Allegati nr.: ==

La presente deliberazione diventa esecutiva a seguito del visto favorevole di legittimità del Direttore dell'ESU di Padova, o suo delegato, ai sensi dell'art. 14 comma 5 della Legge Regionale 7 aprile 1998 n. 8.

La presente deliberazione viene pubblicata nelle forme di legge all'albo pretorio on line dell'ESU di Padova.

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE Verza Gabriele (Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art.21 D.L.gs n 82/2005)	IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE Maschera Giuseppe (Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art.21 D.L.gs n 82/2005)
---	--